

## MOBILITÀ DOCENTI 2016/2017

### **Il punto alla luce della nuova normativa e della contrattazione integrativa**

Presentiamo un approfondimento elaborato alla luce della nuova normativa (con particolare riferimento ai commi 73 e 108 della legge 107/2015) con un *focus* specifico per ogni punto sullo stato attuale degli incontri tra il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative ai fini degli accordi per la contrattazione integrativa che regolerà la mobilità 2015/2016 e che dovrà essere concretizzata nelle prossime settimane o, comunque, in tempo utile per tutte le operazioni di mobilità. Nello specifico si evidenzieranno, a seconda delle singole categorie di docenti e in forma semplificata, le novità e le criticità più rilevanti sull'argomento anche in vista del prossimo piano straordinario di mobilità, definito dalla stessa legge 107/2015.

- 1. La mobilità territoriale e professionale: cos'è e chi riguarda**
- 2. Docenti assunti in fase 0 e A 2015/2016**
- 3. Docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 o negli anni precedenti che hanno intenzione di trasferirsi**
- 4. Docenti assunti in fase B e C 2015/2016 da Graduatorie a Esaurimento**
- 5. Docenti assunti in fase B e C 2015/2016 da Graduatorie di Merito del Concorso**
- 6. Docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 o negli anni precedenti che non hanno intenzione di cambiare sede di servizio o provincia**
- 7. Docenti in esubero o soprannumerari**
- 8. Docenti che richiederanno il passaggio di cattedra o di ruolo**
- 9. Gli ambiti territoriali**
- 10. Le criticità della nuova mobilità: intervista all'Avv. Salvatore Russo**

### **1) La mobilità territoriale e professionale: cos'è e chi riguarda**

Le operazioni di mobilità si svolgono ogni anno, solitamente nel periodo tra febbraio e marzo, e sono volte al trasferimento di sede o al passaggio di cattedra o di ruolo dei docenti e degli ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono obbligati a presentare domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità tutti i docenti neoassunti nel corrente anno scolastico al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità o, alla luce della nuova normativa e delle nuove regole con cui sono avvenute le ultime immissioni in ruolo delle fasi nazionali, l'assegnazione all'ambito territoriale definitivo. Non sono obbligati alla mobilità, ma possono richiederla, tutti gli altri lavoratori della scuola che hanno intenzione di lasciare la scuola di titolarità per cambiare sede di servizio (mobilità territoriale) o che vogliono usufruire della possibilità di cambiare ruolo di appartenenza, avendone i requisiti, attraverso il passaggio di cattedra o di ruolo (mobilità professionale). Le operazioni di mobilità sono regolate annualmente dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, in via di definizione proprio in questi giorni, determinato tra MIUR e i sindacati rappresentativi e sottoscritto proprio tra febbraio e marzo di ogni anno.

La mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggio di ruolo e di cattedra) dei docenti, prevista per l'anno scolastico 2016/2017, ha subito consistenti modifiche a seguito

dell'approvazione della legge 107/2015 dello scorso luglio e si prospettano, allo stato attuale delle cose, non poche difficoltà che il MIUR dovrà affrontare per dar seguito nel CCNI, senza conseguenze, a quanto riportato nella nuova normativa. Il prossimo contratto integrativo che regolerà la mobilità, dunque, sarà determinante per dirimere criticità non indifferenti proprio riguardo le operazioni di trasferimento e di passaggio di ruolo e di cattedra, derivanti dalla nuova legge, che ha modificato il consolidato status giuridico degli insegnanti. Il piano straordinario di mobilità, definito dalla stessa legge 107/2015 e a cui parteciperanno i docenti di ruolo, sarà attuato su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia cioè su tutti i posti dell'organico di diritto e dell'organico di potenziamento creato *ad hoc* proprio dalla nuova legge emanata lo scorso luglio.

## **2) Docenti assunti in fase 0 e A 2015/2016**

I docenti assunti in fase 0 e A, senza distinzione tra appartenenti alle Graduatorie a Esaurimento o alle Graduatorie del Concorso, non sono contemplati dalla legge 107/2015 nella parte in cui prevede il piano straordinario di mobilità. Per loro è, invece, esplicitato che si applicano le regole precedenti e, quindi, dovranno obbligatoriamente, essendo quella di questo anno scolastico una mera sede provvisoria, scegliere la sede scolastica definitiva all'interno della provincia di immissione in ruolo e, se la contrattazione collettiva non prevederà cambiamenti, resteranno soggetti al vincolo che impedisce loro di chiedere il trasferimento o l'assegnazione provvisoria fuori provincia per tre anni scolastici. Tali docenti parteciperanno all'attribuzione di un'effettiva sede scolastica di titolarità su posto vacante in organico di diritto, non rientreranno negli ambiti territoriali e non saranno, dunque, soggetti all'assegnazione dell'incarico triennale da parte del Dirigente Scolastico. Le operazioni di assegnazione delle sedi definitive per i neoassunti da fase 0 e A avverranno in una fase precedente rispetto alle operazioni di mobilità riguardanti il resto del personale neoimpresso.

**Cosa è emerso negli incontri tra MIUR e sindacati:** nell'ultimo incontro avvenuto lo scorso 28 dicembre, il MIUR si è dichiarato disponibile a una contrattazione integrativa che preveda anche per loro la possibilità di trasferimento fuori provincia, quindi in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo. Ciò che non è stato chiarito è il mantenimento della titolarità di sede in caso di cambio di provincia attraverso il trasferimento. La nuova normativa pare essere lapidaria sul punto, nella parte in cui prevede che la mobilità “opera tra gli ambiti territoriali”; difficilmente, quindi, i docenti assunti da fase 0 e A che decideranno di avvalersi della mobilità fuori dalla provincia di immissione in ruolo, conserveranno la titolarità della cattedra e dovrebbero essere inseriti negli ambiti territoriali; conseguentemente, saranno soggetti alla chiamata diretta da parte del Dirigente Scolastico.

## **3) Docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 o negli anni precedenti che hanno intenzione di trasferirsi**

I docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2014/2015 e negli anni precedenti che intendono lasciare la propria sede di servizio, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, possono partecipare, a domanda, ai trasferimenti per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e per tutti i posti vacanti e disponibili anche assegnati in via provvisoria agli immessi in ruolo da Graduatorie a Esaurimento nelle fasi B e C. I docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2014/2015 o negli anni precedenti che decideranno di partecipare alla mobilità, territoriale o professionale, fuori provincia, perderanno la titolarità della sede di servizio per rientrare nell'assegnazione agli ambiti territoriali di nuova creazione con chiamata diretta da parte del Dirigente Scolastico per l'attribuzione dell'incarico triennale. Essi possono, inoltre, partecipare alle future assegnazioni provvisorie anche fuori provincia in deroga al vincolo triennale. Tale mobilità annuale (assegnazioni

provvisorie) riguarderà i posti dell'Organico dell'autonomia rimasti disponibili. Anche in questo caso potrebbe esserci un rischio di contenzioso nella misura in cui questi docenti, assunti negli anni precedenti e con le vecchie regole, saranno soggetti, in quanto intenzionati a trasferirsi, alla nuova normativa con inserimento negli ambiti territoriali e rientreranno nel meccanismo della chiamata diretta da parte dei Dirigenti Scolastici.

**Cosa è emerso negli incontri tra MIUR e sindacati:** il MIUR ha aperto la possibilità di evitare, ai docenti immessi in ruolo negli anni precedenti, l'assegnazione agli ambiti territoriali in caso di trasferimento all'interno della medesima provincia di immissione in ruolo. Se tale progetto sarà concretizzato nella contrattazione collettiva, dunque, i docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 o negli anni precedenti conserveranno la titolarità della cattedra (quindi con l'attribuzione di una sede di servizio in caso di accoglimento della domanda di trasferimento) solo se si trasferiranno all'interno dell'attuale provincia di titolarità. In caso di trasferimento fuori provincia, il loro destino, in base alla nuova normativa, sembra essere comunque l'assegnazione ad un ambito territoriale con conseguente perdita della titolarità di sede.

#### **4) Docenti assunti in fase B e C 2015/2016 da Graduatorie a Esaurimento**

In una ulteriore fase della mobilità straordinaria prevista dalla legge 107/2015 e, quindi, successivamente ai movimenti dei docenti immessi in ruolo negli aa.ss. 2014/2015 o precedenti e agli immessi in ruolo da fase 0 e A, sono inclusi tutti i docenti immessi in ruolo da Graduatorie a Esaurimento nelle fasi B e C che partecipano obbligatoriamente, da quanto emerge dalla nuova normativa, alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. Con le operazioni di mobilità sarà loro assegnato l'ambito territoriale definitivo da cui il Dirigente Scolastico attingerà per affidare loro l'incarico triennale, così come determinato dalla legge 107/2015.

**Cosa è emerso negli incontri tra MIUR e sindacati:** per loro non è stata prevista, a meno di diverse determinazioni ancora da discutere in sede di contrattazione integrativa, la possibilità di confermare la provincia di immissione in ruolo senza sottoporsi nuovamente alla possibilità di assegnazione definitiva in provincia diversa da quella già attribuita nelle operazioni di immissione in ruolo; questa mancata previsione potrebbe portare ad azioni legali, in sede di attuazione.

#### **5) Docenti assunti in fase B e C 2015/2016 da Graduatorie di Merito del Concorso**

La nuova normativa non prevede alcuna mobilità straordinaria per i docenti assunti da Graduatorie di Merito. Per loro, dunque, la legge 107 prevede come definitiva la provincia di avvenuta immissione in ruolo nelle fasi nazionali e, presumibilmente, dovranno partecipare alle operazioni di mobilità solo per l'assegnazione dell'ambito territoriale all'interno della provincia già attribuita.

**Cosa è emerso negli incontri tra MIUR e sindacati:** Il MIUR aveva prospettato, in un primo momento, una mobilità regionale per gli immessi in ruolo da Graduatorie di Merito da espletarsi all'interno della regione di immissione in ruolo e volta sempre all'assegnazione del docente a un ambito territoriale da cui il Dirigente Scolastico potrà attingere per l'attribuzione dell'incarico triennale. Successivamente, nell'ultimo incontro svoltosi il 28 dicembre, il Ministero si è dichiarato aperto a permettere la mobilità (anche fuori regione) a tutte le categorie di immessi in ruolo e, dunque, anche ai docenti assunti da fase B e C attraverso le Graduatorie dell'ultimo concorso a cattedra. Per ora tale previsione non è supportata da alcun provvedimento e, se la contrattazione integrativa non andrà in porto in tal senso e in modo chiaro, si prospettano non poche difficoltà

soprattutto per quei docenti immessi in ruolo in regione diversa da quella in cui avevano espletato il concorso che si vedranno svantaggiati rispetto ai colleghi assunti da Graduatorie a Esaurimento pur nella medesima fase di immissioni in ruolo.

## **6) Docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 o negli anni precedenti che non hanno intenzione di cambiare sede di servizio o provincia**

Per i docenti immessi in ruolo negli anni precedenti che non avessero intenzione di cambiare sede di titolarità, la legge 107/2015 chiarisce che non c'è alcuna modifica al loro *status* giuridico e che conservano la titolarità della cattedra presso la precedente sede di appartenenza. Differente la situazione per chi vuole cambiare sede di servizio anche all'interno della stessa provincia: la nuova normativa stabilisce, infatti, che la mobilità territoriale e professionale opera tra gli ambiti territoriali dall'anno scolastico 2016/2017 e in base ad essa, dunque, i docenti assunti negli anni scolastici passati potrebbero essere collocati, se decidono di cambiare scuola di servizio, all'interno dell'ambito territoriale, perdendo, così, la titolarità di cattedra e la sede di servizio.

**Cosa è emerso negli incontri tra MIUR e sindacati:** il MIUR si è dichiarato disponibile a contemplare nella nuova contrattazione integrativa la possibilità di conservare la titolarità della cattedra se il docente già in ruolo dagli scorsi anni scolastici dovesse avere intenzione di cambiare sede di servizio solo all'interno dello stesso comune o della stessa provincia di immissione in ruolo salvaguardando, così, il diritto a conservare la titolarità di cattedra e applicando la precedente normativa con conseguente assegnazione di una sede di servizio specifica.

## **7) Docenti in esubero o soprannumerari**

Per i docenti in esubero o soprannumerari individuati come tali in questo anno scolastico la nuova normativa prevede l'assegnazione agli ambiti territoriali. Non è ancora chiaro se potranno essere riassorbiti all'interno della sede di titolarità, ma il testo della nuova legge non prevede alcun tipo di eccezione e non è chiaro se il loro inserimento negli ambiti territoriali avrà effetto definitivo o solo per l'anno scolastico di effettivo esubero o soprannumero.

**Cosa è emerso negli incontri tra MIUR e sindacati:** il MIUR ha aperto la possibilità di far conservare la titolarità di cattedra, con conseguente scelta di una sede di servizio specifica, ai docenti risultati in esubero e trasferiti negli scorsi anni scolastici o ai docenti in Dotazione Organica di Sostegno che procederanno, con la mobilità, ad acquisire una sede di servizio o che vorranno tornare nella scuola di precedente titolarità se trasferiti, come perdenti posto, a domanda condizionata negli ultimi 8 anni.

## **8) Docenti che richiederanno il passaggio di cattedra o di ruolo**

Per i docenti che richiederanno il passaggio di ruolo o di cattedra, la nuova normativa prevede perentoriamente l'assegnazione agli ambiti territoriali con la perdita della possibilità di ottenere una titolarità di cattedra e l'attribuzione dell'effettiva sede di servizio anche se immessi in ruolo in base alla precedente normativa.

**Cosa è emerso negli incontri tra MIUR e sindacati:** il MIUR e i sindacati non hanno riportato alcuna novità riguardo questa specifica categoria di docenti. Presumibilmente, se andranno in porto gli accordi che permetteranno ai docenti che richiederanno il trasferimento all'interno della

provincia di immissione in ruolo di conservare la titolarità di cattedra, anche per loro potrebbe essere prevista questa eventualità. Non è prevista dalla nuova legge, invece, alcuna deroga al vincolo quinquennale sull'insegnamento di sostegno per i docenti immessi in ruolo su questo insegnamento. Per loro, dunque, a meno di diversi accordi con i sindacati e di previsioni differenti all'interno del CCNI sulla mobilità, apparentemente difficili da attuarsi, anche se richiesti dai sindacati, continuerà a permanere l'obbligo di permanenza su posti di sostegno anche se dovessero richiedere di partecipare alla mobilità straordinaria territoriale o professionale.

## 9) Gli ambiti territoriali

Gli ambiti territoriali sono ancora in via di definizione; in essi saranno inseriti i docenti immessi in ruolo da fase B e C e i docenti immessi in ruolo negli anni scolastici precedenti che dovessero richiedere, a domanda, la mobilità territoriale o professionale, nonché i docenti dichiarati in esubero o in soprannumero obbligati alla mobilità. Gli ambiti territoriali saranno elaborati in proporzione alla popolazione scolastica e alla distribuzione delle scuole sul territorio e da essi i Dirigenti Scolastici attingeranno i docenti di ruolo per l'attribuzione dell'incarico triennale previsto dalla nuova normativa. La provincia di Roma, da quanto emerso nelle anticipazioni fornite dal MIUR, ad esempio, dovrebbe risultare suddivisa in 25 ambiti territoriali.

**Cosa è emerso negli incontri tra MIUR e sindacati:** il MIUR ha dichiarato con fermezza che gli ambiti territoriali dovranno essere definiti ai fini delle prossime operazioni di mobilità, anche se i sindacati ne richiedevano il rinvio al prossimo anno scolastico in modo da attuare la mobilità 2015/2016 con le vecchie regole. Nessuna apertura, dunque, riguardo a questo specifico punto previsto dalla normativa da parte dell'Amministrazione con conseguente applicazione *in toto* di quanto riportato nella nuova legge.

## 10) Le criticità della nuova mobilità: intervista all'Avv. Salvatore Russo

La nuova normativa, come si è visto, pone non poche criticità con rischio di possibili azioni legali da parte di categorie di docenti che, per un verso o per l'altro, potrebbero ritenere di aver subito svantaggi dalla nuova forma di mobilità con modifiche, anche consistenti, sulle loro posizioni giuridiche. Abbiamo posto alcune domande sull'argomento all'Avv. Salvatore Russo, che da anni si occupa di contenzioso nel mondo della scuola, che evidenzia i punti che a suo avviso possono essere più critici proprio riguardo la possibilità di contenzioso.

**D: Avv. Russo, quale, secondo Lei, il punto più critico della nuova normativa sulla mobilità?**

**R:** Di certo la questione del trasferimento fuori provincia da parte degli immessi in ruolo negli anni precedenti che farà loro perdere la certezza della sede di servizio assegnata e la titolarità della cattedra. Non è solo una questione di "sicurezza di sede", ma uno stravolgimento dello status giuridico del docente stesso che intende trasferirsi. Se la contrattazione collettiva andrà in porto così come riportata dai sindacati, inoltre, la situazione sarà ancora più complessa perché chi cambierà sede all'interno della provincia conserverà il diritto alla titolarità della sede, mentre chi vuole tornare dalla propria famiglia che, malauguratamente, risiede fuori provincia sarà sottoposto a diverso trattamento molto più svantaggioso e senza possibilità di recupero del diritto alla titolarità di cattedra.

**D: Per i docenti immessi in ruolo da concorso ordinario pare che la situazione sia ancora non ben definita sulla possibilità di trasferirsi fuori dalla provincia di immissione in ruolo, Lei cosa ne pensa?**

**R:** E' sicuramente il secondo punto ancora oscuro della mobilità: prima il Ministero aveva previsto per loro (e mi riferisco agli immessi in ruolo da concorso nelle fasi B e C) una mobilità all'interno della regione di immissione in ruolo, mentre ora pare abbia "aperto" alla partecipazione ai trasferimenti tra tutte le province d'Italia per tutti i docenti di ruolo e, dunque, presumibilmente anche per loro. La legge 107, però, per i docenti immessi in ruolo nelle fasi nazionali da concorso non prevede la partecipazione al piano straordinario di mobilità e se la contrattazione collettiva non andrà in porto con l'equiparazione completa degli immessi in ruolo da concorso a quelli da graduatorie a esaurimento riguardo la mobilità, i ricorsi saranno inevitabili.

**D: I docenti immessi in ruolo durante le fasi 0 e A pare siano stati salvati dalla contrattazione integrativa in via di definizione, consentendo anche a loro la deroga al vincolo triennale nella provincia di immissione in ruolo. Possono ritenersi soddisfatti?**

**R:** La loro esclusione dalla possibilità di cambiare provincia durante i trasferimenti era a mio avviso la discriminazione e l'iniquità più palese prevista dalla legge 107, ma la loro soddisfazione credo debba essere moderata: se tutto va come previsto nella contrattazione, potranno cambiare provincia, ma perderanno la titolarità di cattedra come gli altri docenti che si trasferiranno fuori provincia. Sono comunque posti davanti a una scelta: se scelgono una sede nella provincia di immissione in ruolo, rientreranno nelle vecchie regole e manterranno la titolarità e la sede di servizio, se vogliono cambiare provincia per tornare dai propri cari, dovranno andare nell'ambito territoriale ed essere sottoposti alla chiamata diretta e all'assegnazione dell'incarico triennale da parte del Dirigente. A mio avviso la differenza non è da poco e la loro immissione in ruolo più favorevole perché ottenuta durante le fasi 0 e A perde di senso proprio in virtù di tale prospettiva.

**D: I docenti che non volessero cambiare provincia, ma che sono stati immessi in ruolo nelle fasi nazionali, B e C, sembra saranno obbligati comunque a una nuova lotteria tra tutte le province d'Italia. Anche in questo caso prevede un futuro contenzioso?**

**R:** Immagino di sì. Il piano straordinario di immissioni in ruolo ha creato il caos costringendo tanti docenti a sottoporsi a un vero e proprio stress psicologico nella speranza di un'immissione in ruolo nella provincia di interesse e ora, a cose fatte e, magari, ottenute, sono costretti nuovamente a una nuova lotteria tra tutte le province d'Italia. Se non ci sarà la previsione di confermare la provincia di immissione in ruolo o almeno una scelta mirata solo di alcune province, probabilmente le richieste di azioni legali fioccheranno anche in questo caso.

**D: Passiamo alla mobilità professionale: i docenti di sostegno si sono mobilitati per ottenere dal MIUR una deroga al vincolo di 5 anni sull'insegnamento di sostegno e poter passare sulla materia curricolare proprio usufruendo del piano straordinario di mobilità. Secondo Lei è fattibile una simile ipotesi?**

**R:** Dipende da come i sindacati giocheranno la partita e non mi pare si siano concentrati su questo aspetto della mobilità professionale; di certo i docenti di ruolo che possono vantare il raggiungimento dei fatidici 5 anni sommando al periodo di ruolo anche quello svolto durante il precariato, in tribunale avrebbero molte chances di spuntarla proprio alla luce della normativa

comunitaria che obbliga la pubblica amministrazione a non operare disparità di trattamento o discriminazioni di sorta tra servizio a tempo determinato e servizio a tempo indeterminato; in questo caso il discrimine e la mancata valutazione del servizio preruolo è solo giustificato dalla diversa natura giuridica dei contratti a termine stipulati prima dell'immissione in ruolo e, quindi, in contrasto con la normativa europea.

**D: La legge 107 prevede anche altre novità per chi vuole partecipare alle operazioni di mobilità professionale: qual è la Sua opinione a riguardo?**

**R:** In virtù della nuova normativa chi richiede il passaggio di ruolo o di cattedra va a finire negli ambiti territoriali e perde, dunque, la titolarità di cattedra. Il comma 73 prescrive proprio questo: “Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”. È la medesima situazione dei docenti di ruolo che cambiano provincia attraverso il trasferimento e la loro situazione giuridica cambia sensibilmente: da un'immissione in ruolo ottenuta con le regole precedenti, chi vuole migliorare o modificare la classe di concorso o il grado di istruzione di immissione in ruolo, anche a seguito delle eventuali miglieorie riguardo la retribuzione, sarà soggetto all'inserimento negli ambiti territoriali e alla conseguente chiamata diretta da parte del Dirigente Scolastico. L'iniquità, a mio avviso, è evidente anche in considerazione dello svantaggio imposto a chi vuole, invece, migliorare e crescere professionalmente come sarebbe suo diritto.

**D: Quanti sono, secondo Lei, i docenti che riterranno di essere svantaggiati da queste operazioni di mobilità che potranno fare ricorso?**

**R:** Sono migliaia. Tutti quelli che non otterranno quello che vorranno in virtù dei diritti già acquisiti e tutti coloro che, come abbiamo visto, subiranno una discriminazione basata, ad esempio, sulla fase di immissione in ruolo o sul canale (concorso o graduatorie) da cui sono stati assunti. La nuova mobilità apre scenari che non sono ancora chiari agli stessi docenti che vi parteciperanno e le difficoltà reali verranno a galla solo quando sarà definito il contratto integrativo e saranno effettivamente avviate le operazioni di mobilità. Nessuno si è ancora occupato anche di altri aspetti: se si rispetteranno *in toto* i diritti di precedenza stabiliti dalla normativa e dalla contrattazione integrativa precedente e se saranno modificate le tabelle di valutazione titoli ai fini della mobilità che da anni non attribuiscono, iniquamente, alcun punteggio ad alcuni titoli (come l'abilitazione SSIS o la specializzazione sul sostegno) e discriminano il preruolo calcolandolo la metà rispetto al punteggio attribuito al servizio di ruolo.

**D: Il problema fondamentale dell'attuale disciplina sulla mobilità in questo momento sembra essere quello di trovare un punto di compromesso tra il testo della legge non emendabile dalla contrattazione e i possibili “squilibri e iniquità – per dirla con le parole dei sindacati - introdotte dalla legge 107/2015 sulla mobilità”. Quale potrebbe essere – se ve n'è uno - un equilibrio giuridicamente sostenibile a suo avviso?**

**R.:** L'equilibrio è contenuto nel noto principio vigente nel Diritto del Lavoro, il cosiddetto “principio di favore” o della derogabilità *in melius*, che consente alla fonte regolamentare di grado inferiore (in questo caso il CCNL) di prevalere (e derogare) rispetto alla fonte di grado superiore (in questo caso la legge) purché essa contenga accordi o previsioni più favorevoli per il lavoratore. La giurisprudenza, anche risalente, ha confermato che la gerarchia delle fonti può subire notevoli

# TUTTOSCUOLA

scostamenti dallo schema ordinario se questo risulta più vantaggioso per il prestatore di lavoro.

5 gennaio 2016